SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 143-501-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio 1989 in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. *Stampato n.* **143**)

d'iniziativa del senatore FILETTI

e del disegno di legge (V. *Stampato n.* **501**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

(V. *Stampato Camera n.* **3641**)

modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1990

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 novembre 1990

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

(Codice e legislazione penale)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(*Emissione di assegno senza autorizzazione*)

1. Chiunque emette un assegno bancario senza aver avuto l'autorizzazione del trattario o quando l'autorizzazione è stata revocata è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

2. La pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno se l'assegno è di importo superiore a venti milioni di lire.

Art. 2.

(*Emissione di assegno senza provvista*)

1. È punito con la multa da lire trecentomila a cinque milioni o con la reclusione fino a sei mesi chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 1, emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.

2. La pena è della reclusione da tre a otto mesi se l'assegno o la parte di esso non coperta da provvista è di importo superiore a venti milioni di lire.

Art. 3.

(*Clausola penale*)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario, presentato in tempo utile, obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo, una penale pari al quindici per cento della somma dovuta e non pagata.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(*Emissione di assegno senza autorizzazione*)

1. Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Art. 2.

(*Emissione di assegno senza provvista*)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

Art. 3.

(*Clausola penale*)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.

Art. 4.

(*Competenza per territorio*)

1. Per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 è competente per territorio il giudice del luogo di pagamento.

Art. 5.

(*Pene accessorie*)

1. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a due anni.

2. Nei casi previsti dall'articolo 1 e dal comma 2 dell'articolo 2 la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

3. Il divieto di emettere assegni disposto con decreto di condanna o con sentenza è provvisoriamente esecutivo. Il giudice dell'opposizione o dell'appello, su istanza dell'imputato, quando sussistono gravi motivi può, in qualunque momento, disporre la sospensione dell'esecuzione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(*Competenza per territorio*)

Identico.

Art. 5.

(*Pene accessorie*)

1. La condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a due anni.

2. Nei casi previsti dall'articolo 1, e in quelli previsti dall'articolo 2 qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

Art. 6.

(*Rilascio di assegni e responsabilità del dipendente dell'istituto trattario*)

1. Il primo comma dell'articolo 124 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

(*Violazione del divieto di emissione*)

1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui all'articolo 5 è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire trecentomila a tre milioni a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari o postali, commette uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto, provvisoriamente esecutivo, di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni. Si applica il comma 3 dell'articolo 5.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista».

2. Il secondo comma dell'articolo 125 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni».

Art. 7.

(*Violazione del divieto di emissione*)

1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Chiunque commette uno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a lire tre milioni.

3. La condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo di due anni.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

(*Condizione di procedibilità o di proseguibilità*)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non può essere iniziata, o se iniziata non può essere proseguita, se non siano decorsi sessanta giorni dal protesto o dalla constatazione equivalente e sempre che entro detto termine non sia stato effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente e di quelle per gli avvisi dati. Qualora il portatore del titolo non sia reperibile o non riceva o rifiuti il pagamento, questo può essere effettuato presso la banca trattaria entro lo stesso termine mediante versamento su libretto di deposito a risparmio vincolato al portatore del titolo.

2. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal debitore mediante quietanza del creditore con firma autenticata ovvero mediante verbale di offerta reale e di deposito delle somme dovute effettuati nelle forme e con il rispetto dei requisiti di validità stabiliti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, ovvero, nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1, mediante certificazione della banca dell'avvenuto versamento delle somme su libretto di deposito a risparmio.

Art. 8.

(*Revoca dell'autorizzazione*)

1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emette-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(*Condizione di procedibilità*)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro i medesimi sessanta giorni non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, la denuncia di reato è presentata o trasmessa dal pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente, se non è stato effettuato il pagamento di cui al comma 1, decorso il termine di sessanta giorni ivi previsto.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2 la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto alla denuncia di reato mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione dell'azienda di credito comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Art. 9.

(*Revoca dell'autorizzazione*)

1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

re assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso. Ove si tratti di conto corrente intestato a più persone la revoca deve riguardare tutti i cointestatari del conto.

2. La revoca è comunicata al traente ed ai cointestatari a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei loro confronti dal momento della ricezione. Fino a che non è pervenuto l'avviso di ricevimento il pagamento di assegni nei limiti della provvista non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

3. Se la lettera o il telegramma non è spedito entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o è insufficiente la provvista.

4. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.

5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine.

6. La responsabilità del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 è limitata a lire dieci milioni per ogni assegno.

Art. 9.

(*Pagamento dopo la revoca*)

1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.

2. La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 10.

(*Pagamento dopo la revoca*)

1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'articolo 8, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.

2. È vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 8; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti previsti dal comma 5 dello stesso articolo 8.

Art. 10.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Non si procede per i reati relativi ai fatti previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente e di quelle per gli avvisi dati ovvero se deposita il suddetto importo nel modo indicato nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita ai sensi del comma 2 dell'articolo 7.

2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(*Disposizioni abrogate*)

1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116-*bis* delle disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'articolo 9, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.

2. È vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 9; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti previsti dal comma 5 dello stesso articolo 9.

Art. 11.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Non si procede per i reati previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.

2. *Identico.*

Art. 12.

(*Disposizioni abrogate*)

1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116-*bis* delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e succes-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sive modificazioni ed integrazioni. È altresì abrogato il secondo comma dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.